



Città di Novi Ligure

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 in data 29/2/2016
(entrata in vigore 1° marzo 2016)

Art. 1 Oggetto

Il Presente Regolamento disciplina la concessione dei patrocini. Il patrocinio rappresenta la forma massima di riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale, mediante il quale si esprime l'adesione a un'iniziativa di carattere e importanza per la città e il suo territorio, ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità.

Art.2 Natura

1. Il patrocinio è concesso con decisione della Giunta Comunale per riconoscere e sostenere manifestazioni o iniziative che non perseguono fini di lucro, di particolare rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, sportivo o di rilevante valenza sociale, promosse da associazioni, istituzioni ed altre organizzazioni pubbliche e private che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa.
2. Il patrocinio può essere concesso anche a iniziative esterne al territorio comunale, purché presentino un contenuto strettamente legato al Comune.
3. Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative:
 - a) promosse da singoli privati;
 - b) promosse da soggetti commerciali, dalle quali derivino utili per il soggetto promotore o per terzi se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione;
 - c) che costituiscono pubblicizzazione o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
 - d) che siano promosse da partiti o movimenti politici;
 - e) promosse da organizzazioni sindacali o da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali esclusivamente per fine di propaganda o proselitismo o per finanziamento della propria struttura organizzativa.

Art. 3 Settori di intervento

L'Amministrazione comunale favorisce la promozione nel proprio territorio delle attività ed iniziative nei seguenti settori:

Settore culturale: comprende attività teatrali, cinematografiche, musicali, di danza, di relazioni tra culture multietniche, audiovisive, di animazione, pittura, scultura e arti visive in genere, servizi museali, bibliotecari, di promozione artistica e culturale, valorizzazione e tutela dei beni culturali, architettonici, ambientali e welfare animale;

Settore didattico-educativo: comprende attività promozionali e di sostegno relative al campo scolastico ed ai servizi bibliotecari ed informativi in genere, alle attività culturali nei campi della ricerca espressiva e comunicativa;

Settore sportivo-motorio: comprende la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed attività sportive, comprese quelle agonistiche di particolare interesse, e delle attività motorie in genere;

Settore turistico: comprende attività di promozione turistica e di sostegno delle tradizioni, delle produzioni artigianali e del commercio locale;

Settore civico sociale: comprende attività aventi finalità di solidarietà e promozione sociale, di assistenza e di protezione civile nonché di manifestazioni di carattere istituzionale e celebrativo.

Art. 4

Criteria di valutazione

1. La manifestazione o l'iniziativa è ammessa al patrocinio se non ha fini di lucro e se valutata positivamente dalla Giunta Comunale nei contenuti e negli obiettivi. A tal fine si considerano indici positivi per la valutazione:

- a) la contribuzione alla crescita civile e culturale della comunità;
- b) il perseguimento dello sviluppo della solidarietà e dei principi di tolleranza;
- c) il collegamento alle tradizioni locali;
- d) il carattere nazionale o internazionale;
- e) il grado di coinvolgimento della cittadinanza;
- f) la promozione del dialogo interculturale;
- g) la valorizzazione del patrimonio urbanistico, architettonico, storico, ambientale e paesaggistico comunale;
- h) la promozione di progetti sviluppati da reti di associazioni o enti, sulla base di temi condivisi;

Art. 5

Altri benefici

1. Il patrocinio comporta il riconoscimento della manifestazione o iniziativa, nonché l'esenzione dal pagamento della TOSAP, e la riduzione del 50% dei diritti sulle pubbliche affissioni ai sensi e nei casi previsti dai vigenti regolamenti disciplinanti le materie, di cui alle deliberazioni consiliari 23.6.1994, n. 77 e 24.10.1994, n. 125 e s.m.i,

2. Il patrocinio può essere abbinato, se espressamente stabilito, all'utilizzo della Tipografia Comunale, fatte salve le previsioni di cui al successivo art.5. Con le modalità, i tempi e le prescrizioni di cui al Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, il patrocinio – che non implica di per sé la concessione di un contributo finanziario ordinario o straordinario - può inoltre essere abbinato a uno o più dei seguenti elementi:

- a) erogazione di un contributo finanziario;
- b) utilizzo gratuito o a tariffa ridotta del 50% delle strutture comunali e dei mezzi come da tariffe approvate da bilancio;

3. Per manifestazioni o iniziative che non soddisfano appieno i requisiti per la concessione del patrocinio e comunque ritenute meritevoli di sostegno, la Giunta comunale può attribuire uno o più dei benefici di cui al comma precedente. Sono escluse dai benefici le iniziative di cui alle lettere da b) ad e) del comma 3 del precedente art. 2.

Art. 6

Procedura

1. Per ottenere il Patrocinio, l'Associazione o Ente richiedente dovrà inoltrare domanda scritta al Comune, attraverso apposito modulo, almeno 45 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. Saranno richieste, in particolare:

- a) denominazione completa dell'ente richiedente;
- b) programma dettagliato delle attività per le quali si richiede il patrocinio;
- c) sede della manifestazione e periodo previsto;
- d) le modalità previste per il superamento delle barriere architettoniche eventualmente esistenti presso il luogo di svolgimento dell'iniziativa, per cui è possibile avvalersi gratuitamente del supporto del Disability Manager comunale;
- e) analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti Pubblici e l'elenco degli eventuali sponsor;
- f) ogni notizia utile a valutarne l'ammissibilità.

2. La Giunta Comunale provvederà a pronunciarsi in merito alla domanda, dopo esame della stessa da parte di una commissione comunale composta dai rappresentanti degli uffici Cultura, Sport, Affari Sociali, Commercio, Turismo e dagli Assessori competenti. La commissione ha compiti istruttori e si esprime con pareri obbligatori non vincolanti.

Delle decisioni adottate verrà data comunicazione al richiedente entro 15 giorni dalla data prevista per l'iniziativa.

3. L'Amministrazione Comunale provvede a verificare i risultati dell'iniziativa e la perfetta corrispondenza del programma realizzato con quello previsto e può richiedere agli organizzatori una relazione e ogni altra documentazione in merito, da presentare entro il tempo massimo di due mesi.

4. La mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e un motivato giudizio negativo espresso dalla Giunta Comunale comporterà il non riconoscimento del patrocinio per successive analoghe iniziative.

Art. 7

Materiale pubblicitario

1. Il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione o iniziativa patrocinata, dovrà riportare la dicitura "con il patrocinio della Città di Novi Ligure" affiancata dallo stemma del Comune.

2. Il progetto grafico del materiale pubblicitario relativo alla manifestazione o iniziativa patrocinata è a carico dell'associazione o dell'ente proponente e dovrà obbligatoriamente utilizzare il codice comunicativo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

3. La diffusione del materiale pubblicitario sarà garantita dall'Amministrazione attraverso i propri canali di comunicazione informatici (sito ufficiale dell'Amministrazione, mailing list, social network, punti informativi elettronici in città).

4. La richiesta del progetto grafico e della stampa di locandine formato A3 a carico dell'Amministrazione Comunale può avvenire dietro corrispettivo secondo regime tariffario vigente.

5. Analogamente, per i benefici di cui al comma 3 dell'articolo 5, il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione o iniziativa dovrà riportare la dicitura "con il contributo della Città di Novi Ligure", senza stemma comunale.

6. La bozza di detto materiale deve essere preventivamente visionata e vistata dall'ufficio competente prima di autorizzare la stampa e la diffusione.

Art. 8

Uso dello stemma

1. L'uso dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, al di fuori del caso di cui all'articolo precedente, deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta Comunale, quando se ne ravvisi l'opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma associativa.

2. La bozza del materiale deve essere preventivamente visionata e vistata dall'ufficio competente prima di autorizzare la stampa e la diffusione. Chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta del Comune, dimostrare di rispettare le prescrizioni in merito al corretto posizionamento dello stesso e quanto altro indicato nell'autorizzazione, fermo restando il divieto di qualsiasi tipo di modifica.

3. L'uso non autorizzato, improprio o indecoroso dello stemma comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione all'uso eventualmente rilasciata e l'applicazione della sanzione pecuniaria di € 100,00, elevabile a € 500,00 qualora l'uso improprio comporti danno all'immagine o ingeneri la convinzione nel pubblico che attività di terzi siano collegabili all'attività del Comune, fatte salve le eventuali azioni civili e penali.

Art. 9

Norma di rinvio

1. Le disposizioni del presente regolamento integrano e sostituiscono, per la specifica fattispecie normata, le previsioni del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, al quale si fa rinvio per quanto riguarda l'assegnazione di contributi correlati alle richieste di patrocinio.